



COMUNE DI CRACO

Ca.p. 75010

Provincia di Matera

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER PREVENIRE, CONTENERE E MITIGARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID -19.

IL VICE SINDACO

VISTO il DPCM 08 marzo 2020 concernente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus ed in particolare l'art.2 del DPCM;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata del 8.03.2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RILEVATO che il predetto DPCM all'art 3 comma 1 lett. f) prevede che i Sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa

RENDE NOTO

- è fatto obbligo al gestore, nello svolgimento delle attività di bar, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è sospeso l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2001, n.42;
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in

genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il "DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS";

- ai sensi dell'art.4, comma , del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati È PUNITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- ai sensi dell'art.5 del DPCM 08.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

- in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 8.03.2020, chiunque sia di ritorno dai territori della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia deve osservare le seguenti misure:

- 1. comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;**
- 2. osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;**
- 3. evitare contatti sociali;**
- 4. osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;**
- 5. rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;**
- 6. in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.**

DISPONE CHE

A partire da lunedì 9 marzo 2020, la sede municipale sarà aperta al pubblico negli orari previsti solo per garantire servi da parte degli uffici anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali e servizio polizia locale;

L'ingresso negli altri uffici sarà disciplinato per consentire le condizioni di sicurezza previste dal Decreto del Governo e saranno raggiungibili tramite telefono 0835 459005, email. oppure mediante il citofono collocato in prossimità dell'ingresso principale.

INVITA

1. Nei pubblici uffici, nei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali di qualunque genere ed in ogni locale in cui vi sia accesso di soggetti esterni, ad evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione dei locali e di curare che venga effettuata una accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti;

2. in tutti i locali aperti al pubblico, a mettere a disposizione di addetti e utenti strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani e salviette asciugamano monouso.

3. in tutti i pubblici uffici, pubblici esercizi e in ogni locale in cui vi sia accesso di soggetti esterni a fornire adeguata informazione circa le seguenti MISURE IGIENICHE, di cui all'Allegato 1 del DPCM 4 Marzo 2020:

- a) **lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) **evitare abbracci e strette di mano;**
- d) **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) **igiene respiratoria (starnutare e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) **usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

RACCOMANDA

A chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 08.03.2020 (data di pubblicazione del DPCM 08.03.2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, identificate dall'OMS, o abbia transitato o soggiornato in zone a rischio di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASM di Matera nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, rispettando le prescrizioni di permanenza domiciliare e l'eventuale avvio dell'osservanza sanitaria e dell'isolamento fiduciario;

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) a f) dell'Ordinanza n.3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

INFORMA

Coloro che dovessero presentare sintomi che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e rivolgersi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero di emergenza 118 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. Per le comunicazioni, le informazioni e ogni utile chiarimento, contattare il numero verde della Regione Basilicata 800996688, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini, di attenersi a tali disposizioni con senso di responsabilità e rispetto per la propria e l'altrui salute.

DISPONE

Che la presente informativa venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di CRACO, esposta negli uffici pubblici e diffusa mediante affissione di manifesti negli appositi pubblici spazi dedicati alle affissioni.

Craco , lì 09.03.2020

IL VICE SINDACO
f.to Dr. Domenico Montemurro